

1.4. GRUPPO BANCARIO - RISCHI OPERATIVI

INFORMAZIONI DI NATURA QUALITATIVA

Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo

Il rischio operativo è definito come il rischio di subire perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Nel rischio operativo è compreso il rischio legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo ha da tempo definito il quadro complessivo per la gestione dei rischi operativi, stabilendo normativa e processi organizzativi per la misurazione, la gestione e il controllo degli stessi.

Per quanto attiene ai rischi operativi, il Gruppo ha ottenuto, a partire dalla segnalazione al 31 dicembre 2009, l'autorizzazione all'utilizzo del Metodo Avanzato AMA (modello interno) per la determinazione del relativo requisito patrimoniale su un primo perimetro che comprende Banche e Società della Divisione Banca dei Territori (a eccezione delle banche rete appartenenti al Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze, ma incluse le Casse del Centro), Leasint, Eurizon Capital e VUB Banka. Il Gruppo è stato ora autorizzato, con decorrenza 31 dicembre 2010, all'estensione dei modelli avanzati a un secondo perimetro di società appartenenti alla Divisione Corporate e Investment Banking, oltre a Setefi, alle rimanenti banche del Gruppo Cassa di Risparmio di Firenze e a PBZ Banka. Le rimanenti società, che attualmente adottano il Metodo Standardizzato (TSA), migreranno a blocchi sui Modelli Avanzati a partire dalla fine del 2011, secondo un piano di estensione progressivo presentato all'Organo di Vigilanza.

Il governo dei rischi operativi di Gruppo è attribuito al Consiglio di Gestione, che individua le politiche di gestione del rischio, e al Consiglio di Sorveglianza, cui sono demandate l'approvazione e la verifica delle stesse, nonché la garanzia della funzionalità, dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi.

Il Comitato Compliance e Operational Risk di Gruppo ha, fra gli altri, il compito di verificare periodicamente il profilo di rischio operativo complessivo, disponendo le eventuali azioni correttive, coordinando e monitorando l'efficacia delle principali attività di mitigazione ed approvando le strategie di trasferimento del rischio operativo.

Il Gruppo ha una funzione centralizzata di gestione del rischio operativo, facente parte della Direzione Risk Management. Tale unità è responsabile della progettazione, dell'implementazione e del presidio del framework metodologico e organizzativo, nonché della misurazione dei profili di rischio, della verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione e del reporting verso i vertici aziendali. In conformità ai requisiti della normativa vigente, le singole unità organizzative hanno la responsabilità dell'individuazione, della valutazione, della gestione e della mitigazione dei rischi: al loro interno sono individuate le funzioni responsabili dei processi di Operational Risk Management per l'unità di appartenenza (raccolta e censimento strutturato delle informazioni relative agli eventi operativi, esecuzione dell'analisi di scenario e della valutazione della rischiosità associata al contesto operativo).

Il Processo di Autodiagnosi Integrata, svolto con cadenza annuale sin dal 2008, ha consentito di:

- individuare, misurare, monitorare e mitigare i rischi operativi;
- creare importanti sinergie con le funzioni specialistiche di Direzione Organizzazione e Sicurezza che presidiano la progettazione dei processi operativi e le tematiche di Business Continuity e con le funzioni di controllo (Compliance e Internal Audit) che presidiano specifiche normative e tematiche (D.Lgs. 231/05, L. 262/05) o svolgono i test di effettività dei controlli sui processi aziendali.

Il processo di Autodiagnosi ha evidenziato complessivamente l'esistenza di un buon presidio dei rischi operativi e ha contribuito ad ampliare la diffusione di una cultura aziendale finalizzata al monitoraggio continuativo di tali rischi.

Il modello interno di calcolo dell'assorbimento patrimoniale è concepito in modo da combinare tutte le principali fonti informative sia di tipo quantitativo che qualitativo (autodiagnosi).

La componente quantitativa si basa sull'analisi dei dati storici relativi ad eventi interni (rilevati presso i presidi decentrati, opportunamente verificati dalla funzione centralizzata e gestiti da un sistema informatico dedicato) ed esterni (dal consorzio Operational Risk Management eXchange Association).

La componente qualitativa (analisi di scenario) è focalizzata sulla valutazione prospettica del profilo di rischio di ciascuna unità e si basa sulla raccolta strutturata e organizzata di stime soggettive espresse direttamente dal management (società controllate, aree di business della Capogruppo, Corporate Center) ed aventi per obiettivo la valutazione del potenziale impatto economico di eventi operativi di particolare gravità.

Il capitale a rischio viene quindi individuato come la misura minima, a livello di Gruppo, necessaria a fronteggiare la massima perdita potenziale; il capitale a rischio è stimato utilizzando un modello di Loss Distribution Approach (modello statistico di derivazione attuariale per il calcolo del Value at Risk delle perdite operative), applicato sia ai dati quantitativi sia ai risultati dell'analisi di scenario su un orizzonte temporale di un anno, con un intervallo di confidenza del 99,90%; la metodologia prevede inoltre l'applicazione di un fattore di correzione, derivante dalle analisi qualitative sulla rischiosità del contesto operativo, per tenere conto dell'efficacia dei controlli interni nelle varie unità organizzative.


Il monitoraggio dei rischi operativi è realizzato attraverso un sistema integrato di reporting, che fornisce al management le informazioni necessarie alla gestione e/o alla mitigazione dei rischi assunti.

Per supportare con continuità il processo di gestione del rischio operativo è stato pienamente attivato un programma strutturato di formazione per le persone attivamente coinvolte nel processo di gestione e mitigazione del rischio operativo.

INFORMAZIONI DI NATURA QUANTITATIVA

Per la determinazione del requisito patrimoniale, il Gruppo adotta una combinazione dei Metodi previsti dalla normativa; l'assorbimento patrimoniale così ottenuto è di circa 2.174 milioni.

Di seguito si illustra la ripartizione del requisito patrimoniale relativo al Metodo Avanzato (AMA) per tipologia di evento operativo.

Ripartizione del Requisito Patrimoniale (Metodo Avanzato – AMA) per tipologia di evento operativo**Rischi legali**

I rischi connessi alle vertenze legali sono stati oggetto di specifica ed attenta analisi da parte della Capogruppo e delle società del Gruppo. In presenza di obbligazioni legali per le quali risulta probabile l'esborso di risorse economiche per il loro adempimento ed è possibile effettuare una stima attendibile del relativo ammontare si è provveduto ad effettuare stanziamenti ai Fondi per rischi e oneri.

Nei paragrafi che seguono vengono illustrate le vertenze legali che presentano la maggiore complessità.

Contenzioso in materia di anatocismo - Dopo il marzo 1999 la Corte di Cassazione ha mutato il proprio orientamento ed ha ritenuto non più legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori sui conti correnti, assumendo che la clausola contrattuale che la prevede integri un uso non "normativo" ma meramente "negoziale", quindi inidoneo a derogare alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. che vieta l'anatocismo.

Il successivo D. Lgs. n. 342/99 ha affermato la legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi nei conti correnti bancari, purché con pari periodicità di conteggio degli interessi debitori e creditori; dall'entrata in vigore di tale nuova disciplina (aprile 2000) tutti i rapporti di conto corrente sono stati adeguati, con previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi.

Il contenzioso sorto in tale materia riguarda quindi solo i contratti stipulati anteriormente alla data indicata.

In un'ulteriore decisione a Sezioni Unite del 4 novembre 2004, la Cassazione ha nuovamente ribadito che l'uso in parola, per il periodo anteriore al 2000, non può ritenersi normativo.

Con la sentenza a Sezioni Unite del 2 dicembre 2010 la Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema escludendo la legittimità di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi e statuendo altresì che il termine decennale di prescrizione cui è soggetto il diritto dei correntisti al rimborso degli interessi indebitamente pagati decorre, nel caso in cui il conto sia affidato ed abbia operato nei limiti del fido, dalla data di chiusura del conto stesso, mentre, ove il conto sia stato utilizzato oltre tali limiti ovvero non risulti assistito da fido, dalla data in cui siano state accreditate rimesse che hanno avuto per effetto quello di ripianare in tutto o in parte i precedenti addebiti per interessi.

Fermo restando che l'applicazione di tali principi è circoscritta ai contratti stipulati anteriormente al 2000, si ritiene che non sia possibile stimare a priori l'impatto che questa decisione produrrà sulle cause in essere e su quelle che dovessero essere instaurate in futuro, dal momento che la possibilità di vedere ridimensionata per prescrizione la pretesa restitutoria azionata dai correntisti dovrà essere verificata caso per caso, sulla base della disponibilità in causa della prova circa l'inesistenza o l'esistenza di linee di credito operanti sul conto corrente sul quale sono stati liquidati gli interessi trimestrali e a seconda delle modalità di utilizzo degli affidamenti stessi.

Il numero complessivo delle cause pendenti si mantiene, in termini assoluti, su livelli non significativi ed è oggetto di costante monitoraggio. I rischi che ne derivano sono fronteggiati da puntuali e congrui accantonamenti ai Fondi per rischi ed oneri.

Da ultimo, il legislatore, con la L. n. 10/2011 pubblicata nella G.U. in data 26 febbraio 2011 n.47, in sede di conversione del D.L. 29 dicembre 2010 n.225 (c.d. "Decreto Milleproroghe") è intervenuto con una norma che, da un lato, fornisce un criterio di interpretazione autentica in ordine alla decorrenza della prescrizione decennale stabilendo che nelle operazioni bancarie in conto corrente il relativo termine decorre dalla data delle singole annotazioni contabili e, dall'altro, precisa che restano comunque salvi, e non sono quindi ripetibili, gli importi già versati alla data di entrata in vigore della citata Legge di conversione.

Contenzioso in materia di bond in default - Per quanto concerne i reclami aventi ad oggetto gli strumenti finanziari venduti, la policy del Gruppo prevede una valutazione degli stessi caso per caso, con attenzione al profilo dell'adeguatezza rispetto alla posizione del singolo investitore.

Per quanto riguarda in particolare i bond Parmalat, Intesa Sanpaolo, in accordo con le Associazioni dei consumatori a livello nazionale, ha esteso anche ai clienti delle banche dell'ex Gruppo Sanpaolo Imi che abbiano acquistato detti titoli, la medesima procedura conciliativa già positivamente sperimentata per i clienti dell'ex Gruppo Banca Intesa.

La procedura allargata ha quindi interessato tutti i circa 27.000 clienti dell'ex Gruppo Sanpaolo Imi che avevano acquistato titoli obbligazionari Parmalat poi convertiti in azioni e warrant della nuova Parmalat. Hanno aderito alla procedura circa 16.800 clienti dei quali circa 4.500 appartenenti alla rete delle Banche dei territori. L'esame delle domande si è concluso nel giugno 2010 con rimborsi per un totale di circa 15 milioni di euro. Le valutazioni si sono basate sul principio dell'equità e sono state svolte da cinque commissioni organizzate su base regionale, composte in via paritetica da un rappresentante della Banca e da un rappresentante dell'associazione consumeristica indicata dal cliente tra quelle che hanno aderito all'iniziativa.

I clienti dell'ex Gruppo Sanpaolo Imi hanno inoltre beneficiato del supporto offerto dal Comitato Parmalatbond Clienti Sanpaolo Imi costituito nel 2004 con la finalità di tutelare gratuitamente i diritti risarcitori dei propri aderenti anche mediante la costituzione di parte civile nei processi pendenti contro i responsabili del dissesto. Nell'ambito di queste iniziative sono stati formalizzati tra il Comitato e i responsabili civili convenuti nei processi quattro importanti accordi transattivi che hanno comportato il recupero di circa 97 milioni di euro, ripartiti fra gli aderenti.

Per quanto concerne i bond Argentina, i reclami vengono gestiti attraverso l'ordinaria procedura prevista per qualsiasi altro prodotto finanziario, secondo una valutazione caso per caso delle singole posizioni. Al pari di quanto previsto nelle altre procedure di valutazione del rischio legale, gli accantonamenti a fronte del contenzioso pendente vengono disposti in via analitica prendendo in esame le specifiche circostanze che caratterizzano i singoli casi.

I medesimi criteri vengono applicati per la valutazione dei reclami afferenti i titoli obbligazionari emessi dalle società appartenenti al gruppo Lehman Brothers, il cui default è stato dichiarato nel settembre 2008. Il relativo contenzioso, che ha dimensioni limitate, è presidiato da accantonamenti puntuali che riflettono la specificità dei singoli casi. Il Gruppo Intesa Sanpaolo, nell'ambito di un'iniziativa di sistema, ha curato ed ottenuto per conto dei propri clienti possessori di detti titoli, senza alcun onere a loro carico, l'insinuazione in via cumulativa dei relativi crediti al passivo delle procedure d'insolvenza pendenti nei vari paesi esteri.

Insolvenza del Gruppo Cirio - Nel novembre 2002, il gruppo Cirio, uno dei più grandi gruppi italiani operanti nel settore dell'industria agro-alimentare, si è reso insolvente nel rimborso di uno dei prestiti emessi sull'euromercato; tale evento ha successivamente determinato il cross default su tutte le emissioni in corso. Il gruppo Cirio aveva complessivamente emesso bond per un valore nominale di circa 1,25 miliardi. Sia l'allora Gruppo Intesa sia l'allora Gruppo Sanpaolo IMI – al pari dei restanti principali gruppi bancari – avevano rapporti creditizi con il gruppo Cirio.

Nell'aprile 2007 è stato notificato da parte di 10 società del Gruppo Cirio in Amministrazione Straordinaria un atto di citazione nei confronti di Intesa Sanpaolo e Banca Caboto (ora Banca IMI), nonché di altre 5 banche, volto ad ottenere il risarcimento in via solidale di asseriti danni derivanti:

- dall'aggravamento del dissesto del Gruppo Cirio, tra la fine del 1999 ed il 2003, favorito anche dall'emissione nel periodo 2000-2002 di 6 prestiti obbligazionari; il danno a tale titolo viene quantificato adottando tre diversi criteri - in via principale in 2.082 milioni e, in via subordinata, in 1.055 milioni ovvero in 421 milioni;
- dalla perdita della possibilità da parte delle procedure di Amministrazione Straordinaria di esperire azioni revocatorie fallimentari, per importi indeterminati, qualora lo stato di dissesto delle società del Gruppo Cirio non fosse stato procrastinato nel tempo;
- dal pagamento di provvigioni per 9,8 milioni in relazione al collocamento dei vari prestiti obbligazionari.

Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata in data 3 novembre 2009, ha ritenuto infondate nel merito le domande delle società del Gruppo Cirio e ne ha dunque respinto le pretese per insussistenza del nesso di causalità tra i comportamenti delle banche convenute e l'evento dannoso lamentato.

Le società attrici hanno proposto appello e, in esito alla prima udienza, è stato disposto un rinvio al 6 luglio 2011.

Equitalia Polis S.p.A. (ex Gest Line S.p.A.) - Contenzioso esattoriale - Con tre differenti operazioni, la prima nel settembre 2006, la seconda nel dicembre 2007 e l'ultima nell'aprile 2008, la Banca, nel contesto della reinternalizzazione della riscossione dei tributi da parte dello Stato, ha ceduto ad Equitalia S.p.A. (società partecipata dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS) la totalità del capitale sociale di Gest Line S.p.A., ora Equitalia Polis, società che gestiva l'attività esattoriale nell'ambito dell'ex Gruppo Sanpaolo Imi.

Nello stesso tempo Intesa Sanpaolo si è impegnata a indennizzare l'acquirente per le sopravvenienze passive connesse all'attività di riscossione svolta sino al momento della cessione della partecipazione (settembre 2006): la quota più rilevante di tali passività potenziali è riconducibile a giudizi in corso davanti alla Corte dei Conti nei quali si contestano presunte irregolarità commesse dalla società di riscossione, con particolare riferimento all'attività svolta nella prima metà degli anni 90.

Inoltre, nel 2005, è entrato in vigore un provvedimento normativo in base al quale viene trasferito direttamente in capo al venditore qualsiasi obbligo di pagamento relativo all'attività di riscossione svolta dalla società ceduta anteriormente alla cessione stessa.

Nonostante l'adesione da parte di Gest Line alla facoltà introdotta con la Legge 311/2004 di sanare le irregolarità derivanti dall'esercizio dell'attività di riscossione mediante il versamento di un importo determinato sulla base del parametro di 3 euro per abitante servito, alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, davanti cui pendevano i giudizi originati da tali irregolarità e successivamente anche le Sezioni Centrali in sede d'appello, hanno ritenuto che alle fattispecie dedotte in giudizio non si applicasse la normativa sulla sanatoria. E' successivamente intervenuto il D.L. n. 248/2007, allo scopo di fornire un'interpretazione autentica circa l'ambito di operatività della predetta sanatoria ma tuttavia il quadro giurisprudenziale è rimasto sostanzialmente invariato.

Con D.L. n. 40 del 25 marzo 2010 è stata infine prevista, per i soggetti che hanno ceduto le loro partecipazioni nelle società di riscossione, la facoltà di definire in via agevolata tutti i giudizi pendenti alla data del 26 maggio 2010, relativamente all'attività di riscossione svolta sino al 30 giugno 1999, mediante il pagamento di una percentuale pari al 10,91% sugli importi in contestazione.

In data 29 ottobre 2010 la Banca ha aderito alla definizione agevolata, disponendo il pagamento dell'indicata percentuale del

10,91% nei termini previsti.

Si è in attesa che siano emessi i provvedimenti di estinzione di tutti i procedimenti interessati dalla normativa in questione, ivi compreso il più recente giudizio per danno erariale promosso dalla Procura presso la Corte dei Conti – sez. Emilia Romagna che proseguirà solo per la parte riferita ai tributi comunali, di importo assai più contenuto rispetto alla domanda originaria.

Vertenza Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo/Comune di Taranto - A carico di Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (BIIS), quale avente causa di Banca OPI, era stato promosso avanti il Tribunale di Taranto un giudizio da parte del Comune di Taranto in relazione alla sottoscrizione nel maggio 2004 da parte di Banca OPI di un prestito obbligazionario di euro 250 milioni emesso dal Comune medesimo.

Con sentenza del 27 aprile 2009 il Tribunale ha dichiarato la nullità dell'operazione, condannando la Banca alla restituzione con interessi dei rimborsi parziali del prestito sin qui effettuati dal Comune di Taranto, quest'ultimo alla restituzione con interessi del prestito erogato e stabilendo infine il risarcimento del danno in favore del Comune, da quantificarsi in separato giudizio.

Avverso detta sentenza è stato interposto appello da entrambe le parti e la Banca ha altresì richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e promosso una causa di accertamento negativo del danno. Il Comune e la Banca si sono recentemente accordate per non mettere in esecuzione la sentenza, considerato che la definizione del giudizio di merito è prevista per la prossima primavera.

Ad avviso degli Studi legali che assistono BIIS, esistono valide ragioni per una modifica della decisione di 1° grado.

Nel mese di febbraio 2010 l'Organo della procedura di dissesto del Comune di Taranto ha comunicato a BIIS l'inserimento "nella massa passiva di tale procedura" del debito del Comune verso la Banca per il rimborso del prestito obbligazionario di euro 250 milioni. L'inclusione del debito del Comune verso la Banca nella "massa passiva" della procedura di dissesto anziché nel "bilancio riequilibrato" non ha di per sé conseguenze sul diritto della Banca al rimborso del suo credito verso il Comune e, di conseguenza, sul profilo di rischio della posizione. La Banca ha impugnato la decisione innanzi al T.A.R. della Puglia, il quale, con provvedimento del febbraio 2011, ha respinto il ricorso per difetto di giurisdizione senza pregiudizio dei diritti di credito verso il Comune.

Class action del Codacons - Il 5 gennaio 2010 è stato notificato a Intesa Sanpaolo dal Codacons, quale mandatario di un singolo correntista, un atto di citazione avente ad oggetto un'azione di classe ai sensi dell'art. 140 bis del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).

L'azione, instaurata davanti al Tribunale di Torino, era diretta ad accertare la illegittimità del nuovo sistema di commissioni introdotto dalla Banca in sostituzione della commissione di massimo scoperto e, di conseguenza, ad ottenere la condanna della Banca stessa al risarcimento del preteso danno, da determinarsi anche in via equitativa, sia a favore dell'attore (che ne quantifica l'ammontare in 1.250 euro) sia a favore di tutti i clienti appartenenti alla medesima classe che aderiranno all'iniziativa.

Il Tribunale di Torino ha depositato in data 4 giugno 2010 l'ordinanza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità della class action promossa. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi alla Corte d'Appello di Torino che, con ordinanza depositata il 25 ottobre 2010, ha rigettato il relativo reclamo. Il Codacons ha impugnato quest'ultima decisione con ricorso alla Corte di Cassazione, davanti alla quale pende il relativo procedimento.

Class action di Altroconsumo - Il 17 novembre 2010 è stato notificato a Intesa Sanpaolo dall'Associazione Altroconsumo, quale mandatario di tre correntisti, un atto di citazione avente ad oggetto un'azione di classe ai sensi dell'art. 140 bis del D. Lgs. 206/2005 (Codice del consumo).

L'azione è diretta ad accertare l'illegittimità dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e della nuova commissione prevista per il passaggio a debito dei conti non affidati.

Viene anche richiesto l'accertamento dell'eventuale superamento del c.d. "tasso soglia" previsto dalla Legge n. 108/96 (in materia di usura) e la condanna alla restituzione di quanto in ipotesi incassato dalla Banca in eccesso rispetto a detta soglia.

La domanda viene quantificata, allo stato, in un importo complessivo di circa 456 euro in relazione ai rapporti che i tre attori hanno dedotto in giudizio. La citazione indica come prima udienza la data del 23 marzo 2011.

Sono in corso le opportune iniziative al fine di contrastare l'azione della controparte, anche alla luce della positiva esperienza già maturata con la precedente class action promossa dal Codacons.

Vertenza Dott. Angelo Rizzoli - Nel settembre 2009 il Dott. Angelo Rizzoli ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo (quale successore del vecchio Banco Ambrosiano) e altri quattro soggetti per l'accertamento della nullità di atti che tra il 1977 ed il 1984 avrebbero portato ad una penalizzante dismissione del controllo che egli deteneva nella Rizzoli Editore Spa, con conseguente richiesta di ristoro per un importo variabile tra 650 e 724 milioni secondo criteri di quantificazione del danno del tutto opinabili.

Le pretese del Dott. Rizzoli, oltre che infondate nel merito per una inesistente violazione del divieto di patto commissorio che avrebbe inficiato i negozi di trasferimento della Rizzoli Editore S.p.A., risultano inammissibili anche in via preliminare di rito, come sostenuto dalla Banca costituendosi in giudizio, in quanto sulla stessa materia si è già pronunciata la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 1996 passata in giudicato nonché per carenza di interesse ad agire dello stesso Rizzoli, per intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie o restitutorie e comunque per compiuta usucapione da parte di terzi.

Scambiate le memorie di rito tra le parti, all'udienza del 18 gennaio 2011 il Giudice si è riservato di decidere in ordine alle domande istruttorie.

Allegra Finanz AG - Si tratta di una vertenza civile contro varie banche, tra cui Intesa Sanpaolo, in relazione al dissesto Parmalat. Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 2011, Allegra Finanz AG ed altri sedici investitori istituzionali esteri hanno convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, alcuni primari istituti bancari internazionali, Intesa Sanpaolo ed Eurizon Capital SGR (quali aventi causa da Nextra), chiedendone la condanna solidale - o, in subordine, pro quota - al risarcimento di danni quantificati complessivamente in 129 milioni oltre interessi e rivalutazione monetaria, somma corrispondente alle perdite lamentate dagli attori a seguito di investimenti in bond e azioni emessi da varie società del gruppo Parmalat, già al netto dei concambi ricevuti secondo il piano di ristrutturazione.

Gli attori imputano alle banche convenute di avere consapevolmente contribuito, a vario titolo e con differenti modalità, ad occultare le reali condizioni economiche del gruppo Parmalat, mediante operazioni finanziarie che ne hanno artificiosamente consentito la sopravvivenza, con l'effetto di scaricare il rischio di insolvenza sugli investitori.

Il coinvolgimento nella causa di Intesa Sanpaolo si riferisce ad un private placement di 300 milioni della Parmalat Finance Corporation BV interamente sottoscritto nel giugno 2003 da Nextra, operazione in relazione alla quale – come evidenziano gli stessi attori – è intervenuto nel 2004 un accordo transattivo tra Nextra e la procedura di amministrazione straordinaria Parmalat. La prima udienza è fissata al 19 settembre 2011; è in corso la valutazione delle implicazioni di questa iniziativa giudiziale.

Altri procedimenti giudiziari e amministrativi presso la filiale di New York- Si rammenta che è in corso negli Stati Uniti una indagine penale attivata dalla Procura Distrettuale di New York e dal Dipartimento di Giustizia finalizzata ad accertare le modalità di tramitazione sugli Stati Uniti dei pagamenti in dollari da/verso paesi embargati dal governo USA negli anni compresi fra il 2001 ed il 2008.

L'indagine riguarda il trattamento degli ordini di bonifico in dollari generalmente immessi nel circuito di pagamenti interbancario (SWIFT) e regolati tramite banche statunitensi, e la presunta omissione od alterazione delle informazioni circa i soggetti ordinanti e beneficiari di tali bonifici. La banca sta fornendo piena collaborazione all'inchiesta. Parallelamente, è in corso un procedimento di tipo amministrativo attivato nel marzo 2007 dalle autorità di vigilanza bancarie statunitensi le quali, a seguito di alcune debolezze rilevate nel 2006 sui sistemi antiriciclaggio della filiale di New York hanno richiesto una serie di interventi (già realizzati) di rafforzamento delle procedure antiriciclaggio ed un esame del traffico di pagamenti del primo semestre 2006 da parte di un consulente indipendente per verificare la sussistenza di eventuali violazioni delle normative locali in materia di antiriciclaggio ed embarghi. Ancorché sia teoricamente possibile una definizione concordata, con il pagamento da parte di ISP di una sanzione amministrativa, le informazioni disponibili non consentono di formulare previsioni sui tempi, sull'esito e sul quantum dell'eventuale sanzione.

Contenzioso del lavoro

Si segnala che la controversia con l'INPS di Torino in ordine alla mancata corresponsione da parte di Sanpaolo IMI di contributi per il finanziamento della disoccupazione involontaria riferiti al periodo 1° Novembre 2002 - 31 dicembre 2006 – descritta più in dettaglio nei bilanci 2008 e 2009 – è stata definita in via conciliativa per complessivi 33,4 milioni, con l'utilizzo dello specifico accantonamento appostato al Fondo rischi.

In generale, tutte le cause di lavoro sono assistite da accantonamenti adeguati a fronteggiare eventuali esborsi.

Contenzioso fiscale

I rischi complessivi del contenzioso fiscale sono presidiati da adeguati accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri.

Con riguardo alla Capogruppo, sono pendenti n. 252 pratiche di contenzioso, per un valore complessivo di 1.040 milioni, conteggiati tenendo conto sia delle controversie in sede amministrativa, sia di quelle in sede giurisdizionale nei diversi gradi di merito e di legittimità, i cui rischi effettivi al 31 dicembre 2010 sono stati quantificati in 109 milioni.

A fronte delle nuove controversie insorte nel 2010, con una pretesa pari a complessivi 867 milioni per imposte, sanzioni ed interessi, non è stato effettuato nessun accantonamento specifico in ragione dell'arbitrarietà dei motivi che ne stanno alla base e che valgono a rendere del tutto improbabile un esito negativo dei relativi contenziosi tempestivamente attivati.

Fra queste citiamo – per l'importanza del valore o per la singolarità della pretesa – le seguenti:

- operazione di cessione pro soluto di crediti in sofferenza a favore di Castello Finance Srl, posta in essere nel 2005 da Banca Intesa e dall'incorporata Intesa gestione Crediti: contestazione per 342 milioni per Ires, sanzioni ed interessi, assumendo inesistenti le condizioni di certezza e definitività richieste dall'art. 101 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
- operazioni di finanza strutturata effettuate nel 2005 aventi ad oggetto azioni di società quotate in Italia, le quali sono state contestate, per complessivi 377 milioni per Ires, Irap, ritenute, sanzioni ed interessi, sull'assunto di un presunto abuso di diritto;
- contestazione di presunte irregolarità nella negoziazione di oro grezzo con una controparte appartenente ad una multinazionale svizzera; la relativa pretesa è di 42 milioni, oltre alle sanzioni ed agli interessi;
- conferimento di sportelli in Cariparma e Friuladria e successiva vendita delle azioni a Crédit Agricole. L'importo preteso ammonta a 44 milioni, per imposta di registro e interessi, senza le sanzioni per la logica antielusiva della contestazione, dovuto alla riqualificazione di tali operazioni come un'unica fattispecie a formazione progressiva assimilabile ad una cessione di ramo d'azienda;
- cessione di sportelli per disposizioni dell'Authority della Concorrenza, la cui pretesa è di 7 milioni a titolo di imposta di registro, in relazione al maggiore valore di avviamento attribuito rispetto a quello riconosciuto dalla controparte e dichiarato in atti.

Presso le altre società del Gruppo italiane ed estere incluse nel perimetro di consolidamento il contenzioso fiscale in essere al 31 dicembre 2010 ammonta a complessivi 614 milioni, fronteggiati da accantonamenti specifici per 51 milioni.

Anche in tale ambito le più significative vertenze insorte nel 2010 attengono a questioni interpretative, con riguardo alle quali i rilievi mossi appaiono in gran parte infondati.

Tra queste citiamo in particolare quelle relative a:

- Cassa di Risparmio in Bologna, per 21 milioni a titolo di Ires, Irap ed IVA, sanzioni ed interessi, in gran parte pretesi in relazione ad una permuta con il Comune di Bologna nell'ambito di una complessa operazione immobiliare;
- Mediocredito Italiano per complessivi 20 milioni per Ires, sanzioni ed interessi in relazione alla propria partecipazione nel 2005 all'operazione di cessione pro-soluto di crediti alla Castello Finance Srl.

Fra le vertenze che hanno presentato ulteriori seguiti rispetto a contestazioni che erano già insorte in anni precedenti citiamo poi:

- Intesa Investimenti, alla quale sono stati notificati gli accertamenti riguardanti l'Ires per il 2004, nella misura complessiva di 67 milioni e l'Ires ed Irap per il 2005, nella misura di 112 milioni derivanti dalla verifica delle annualità 2004, 2005 e 2006 che aveva prospettato una pretesa complessiva di 211 milioni per imposte, sanzioni e interessi, in base ad una riqualificazione dei redditi finanziari percepiti in relazione alla partecipazione in una Open End Investment Company (OEIC) di diritto inglese;
- Banca IMI, alla quale sono stati notificati gli accertamenti relativi al 2005, per un ammontare complessivo di 24 milioni, derivanti dalle verifiche effettuate nei confronti dell'ex Banca IMI e dell'ex Banca Caboto, con riguardo agli esercizi dal 2004 al 2006, che avevano prospettato una pretesa complessiva 105 milioni per imposte, sanzioni ed interessi, da aggiungere ai 5 milioni relativi all'analoga controversia per il 2003. Dette vertenze attengono principalmente all'operatività su dividendi azionari, nonché ad altre questioni connesse all'attività tipica di capital market ed investment banking. In data 8 marzo 2010 la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto in parte il ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento Irpeg ed Irap relativo al periodo d'imposta 2003;

- Centro Leasing Banca, alla quale sono stati notificati gli accertamenti relativi al 2005, per 5 milioni relativamente alla verifica delle annualità dal 2003 al 2007 che aveva prospettato una pretesa complessiva di 56 milioni per maggiori Ires, Irap, IVA, oltre a sanzioni ed interessi in relazione ad un novero di contratti di sale & lease back immobiliari riqualificati come operazioni di mutuo garantito ricorrendo al principio giurisdizionale dell'abuso di diritto. Gli accertamenti relativi alle annualità 2003 e 2004 sono già stati annullati in toto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze;
- Leasint i cui contenziosi, per complessivi 37 milioni, sono principalmente riconducibili alle seguenti tematiche: un primo gruppo attiene ad operazioni accertate presso le controparti come inesistenti, un secondo riguarda la questione se al leasing nautico spetti il regime IVA ordinario, ovvero quello speciale forfettario ed un terzo connesso al problema della soggettività passiva del c.d. bollo auto sulle vetture in leasing. Da ultimo vi è la pratica Calit i cui sottostanti atti di conferimento e successiva cessione della partecipazione al Gruppo Crédit Agricole sono stati riclassificati alla stregua di una mera cessione di ramo d'azienda.

Le contestazioni pendenti all'estero, il cui importo complessivo ammonta a 16 milioni circa, non recano valori quantitativi particolarmente significativi rispetto alla dimensione dell'attività svolta dal Gruppo.

Nel complesso, molte delle contestazioni oggetto del contenzioso – in specie quelle derivanti da accertamenti notificati nel corso del 2010 – appaiono prive di qualsiasi fondamento e, come già precisato, basate esclusivamente su interpretazioni delle norme fiscali non condivisibili perché in contrasto con le disposizioni di legge e, in non pochi casi, su un presunto "abuso di diritto", figura giuridica elaborata in altri termini e ad altri scopi dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione, non prevista nell'ordinamento positivo italiano.

Essenzialmente al fine di agevolare l'eventuale applicazione di procedure deflattive del contenzioso in relazione a taluni accertamenti ed al prevedibile esito di verifiche fiscali attualmente in corso, ai Fondi per rischi ed oneri è stato accantonato l'importo di 100 milioni.

Le ragioni delle società del Gruppo sono tutelate da professionisti esterni ed interni di particolari capacità ed esperienza, con la determinazione di fare valere le ragioni delle società nelle competenti sedi nazionali e comunitarie.

A fronte dell'altro contenzioso, i cui rischi sono sistematicamente valutati con diligenza, sono stati costituiti, come è stato sopra riferito, specifici fondi di importo adeguato.